



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 120 DEL 05.09.2024

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ NELLE AREE PORTUALI INTERESSATE DAI LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento inerente all'accesso, alla circolazione e alla sosta all'interno della zona portuale di Ancona, emanato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- VISTO** l'accordo stipulato tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il Comune di Ancona ai sensi dell'art 15 della legge n. 241/1990 ss mm ii, acquisito al protocollo dell'Ente con il n.9125 del 05.06.2024, in base al quale il Comune assume l'impegno all'esecuzione, per conto dell'Autorità medesima, dei



lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nella zona del Mandracchio al porto di Ancona;

VISTO il nulla osta espresso da questa Autorità con nota protocollo n.14447 del 30.08.2024 relativamente al progetto esecutivo dei suddetti lavori;

RAVVISATA la necessità, ai fini dei lavori di cui sopra, di dover recare una disciplina specifica della pubblica circolazione viaria nelle aree demaniali interessate, ciò per le prioritarie esigenze della pubblica e privata incolumità onde evitare pregiudizievoli interferenze;

VISTA l'istanza del Comune di Ancona – Area OO.PP. e Protezione Civile - in data 04.09.2024, assunta al protocollo dell'Ente con il n.0014664 del 04.09.2024, rivolta ad ottenere l'emissione della specifica ordinanza presidenziale per la regolamentazione della sosta e della viabilità nell'ambito portuale interessato dall'intervento di manutenzione, per tutta la durata dei lavori dal 05.09.2024 al 10.10.2024, con particolare riferimento:

- alle aree di sosta delle vetture poste in adiacenza alla rotatoria Mandracchio;
- all'area di sosta vetture lungo la viabilità portuale nella zona sottostante la rotatoria di via XXIX Settembre;
- alla definizione della viabilità alternativa onde garantire l'ingresso e l'uscita dei veicoli dalla zona del Mandracchio al Porto Storico;

PRESO ATTO che i lavori per l'esecuzione dell'intervento di cui al titolo sono stati aggiudicati dal Comune di Ancona alla impresa di costruzioni Baldini Sandro Srl di Camerano (AN);

RITENUTO in base alle funzioni istituzionali ora assunte da questo Ente secondo la succitata Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, di dover provvedere oggi, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei già menzionati lavori su area demaniale marittima;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover emanare il presente provvedimento;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:



- nel porto di Ancona, da parte dell'impresa "Baldini Sandro Srl di Camerano (AN)" per conto del Comune di Ancona (AN), quale Stazione Appaltante, a partire dal giorno 05.09.2024, verranno iniziati i lavori per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA";

- l'esecuzione dei suddetti lavori interesserà, per un periodo temporale sino al 10.10.2024 una porzione di area demaniale in corrispondenza della zona del Mandracchio in direzione del varco doganale Da Chio, meglio individuata nell'elaborato tecnico-grafico allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, tutti gli spazi demaniali all'uopo interessati dai lavori medesimi sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività di cantiere.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

ART. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi a tale scopo impegnati resteranno nella totale custodia della ditta esecutrice dei lavori. Tali spazi, a cura ed oneri della medesima impresa, dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

In particolare, l'impresa esecutrice predisporrà correttamente in sito la segnaletica stradale provvisoria necessaria a garantire la sicurezza, l'interdizione della sosta nelle aree già indicate, la continuità della pubblica circolazione viaria, attuando quanto prescritto nel documento progettuale Tav.03 e, laddove ritenuto necessario, sensi unici alternati e/o deviazioni di traffico, il tutto con l'ausilio di movieri.

L'impresa appaltatrice è obbligata all'attuazione della cantierizzazione secondo la tavola progettuale allegata al presente provvedimento.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- comunicare prima dell'inizio dei lavori, alla Capitaneria di Porto di Ancona ed a questa Autorità di Sistema Portuale, la data di inizio delle relative attività, nonché i nominativi – con indicazione dei rispettivi recapiti telefonici, disponibili per l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) – del direttore di cantiere a tale scopo designato, oltre che del proprio legale rappresentante;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- prevenire, per quanto possibile, ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possa prevedersi, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona;
- adottare tutte le precauzioni imposte dalla vigente disciplina, in ragione della attività dedotta, atte a prevenire la dispersione di polveri e di altre immissioni a salvaguardia della salute pubblica, nonché ogni utile misura prevista a tale scopo;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ancona, di ogni criticità che, per via delle operazioni intraprese, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le operazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- garantire il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- il tempestivo ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi interessati dalle attività suddette;
- la comunicazione – a questa Autorità di Sistema Portuale ed alla Capitaneria di Porto di Ancona – dell'avvenuta ultimazione di tutti i lavori non appena risulti completamente smantellato ogni presidio ed opera afferenti alla cantierizzazione temporanea all'uopo predisposta;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

ART. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)